



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 01/09/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2010, n. 1848

Atto di indirizzo nei confronti dei Commissari dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.

Il Presidente della Giunta regionale dott. Nicola Vendola, d'intesa con l'Assessore al "Bilancio e Programmazione", Avv. Michele Pelillo e con l'Assessore alle risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, su istruttoria del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione, riferisce quanto segue:

Con legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 3 è stata istituita l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, ente strumentale della Regione Puglia.

Con successiva DGR n. 654 del 9 marzo 2010 in ossequio al disposto dell'art. 16, comma 4 L.R. n. 3/2010, sono stati nominati, tra i dirigenti regionali, i 3 Commissari straordinari con il compito di provvedere all'immediato avvio delle attività affidate all'ARIF, senza soluzione di continuità con le medesime attività sino ad allora svolte dall'amministrazione regionale.

Sempre in attuazione delle previsioni della detta legge regionale (art. 4, comma 2), i Direttori dell'area "Organizzazione e riforma dell'amministrazione" e dell'area "Politiche per lo sviluppo rurale" hanno sin qui curato i rapporti con l'ARIF anche in ordine alla necessaria integrazione delle attività previste, nella fase di avvio dell'Agenzia, dall'art. 16, comma 4 della L.R. n. 3/2010.

In particolare, il Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione, prof. Pasquale Chieco, ha provveduto e provvede al coordinamento dei processi e delle azioni finalizzati ad affrontare tutte le molteplici problematiche relative al personale (operaio e non) che la legge regionale n. 3/2010 ha individuato e destinato all'esercizio delle attività devolute alla competenza dell'ARIF, anche a sostegno dei Commissari straordinari. In tale contesto, sono state affrontate e risolte importanti questioni in ordine alla costituzione dei rapporti lavorativi del personale operaio con l'attuazione dei processi assunzionali previsti dalla legge regionale, nei termini individuati nell'atto di indirizzo di cui alla DGR n. 1153 del 11 maggio 2010.

Nella conseguente attività di determinazione delle spettanze economiche contrattualmente previste per il personale operaio, è emersa una contrapposizione interpretativa in ordine alla definizione dei presupposti per la quantificazione delle voci di spesa relative alla cosiddetta "percordanza" a rimborso (1/5 del costo della benzina a km per uso del mezzo proprio) tra "centro di raccolta" e "centro lavorativo". Al riguardo l'ARIF, in persona dei commissari straordinari, ha inteso interpretare le vigenti disposizioni contrattuali nel senso di ritenere possibile determinare la coincidenza fisica tra "centro di raccolta" (art. 54 CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e art. 23 Contratto Integrativo Regionale) e "centro lavorativo" (art. 23 Contratto Integrativo Regionale); tanto, restando certamente riconosciuto, invece, l'onere in capo all'amministrazione per il raggiungimento del "luogo di lavoro" (art. 54 CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria).

Tale interpretazione, così come emerge dai verbali degli incontri con le OO.SS. di categoria del 14 maggio, 21 luglio e 2 agosto 2010, è stata fermamente contestata dalle stesse con il richiamo all'art. 23 del CIRL laddove è detto che l'indennità chilometrica "viene riconosciuta per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune di assunzione, al centro lavorativo". Nell'interpretazione della parte sindacale il centro di raccolta risulta predeterminato e coincidente con il centro del comune di assunzione potendo darsi diversa individuazione solo se "preventivamente concordata tra l'azienda e la RSA e OO.SS. provinciali di categoria firmatarie del CIRL".

Le OO.SS. al riguardo hanno ulteriormente precisato che l'interpretazione dalle stesse fornita è quella risultata ordinariamente oggetto di applicazione da parte dell'Ente Regione Puglia prima della costituzione dell'Agenzia e che, anzi, la disciplina in questione si appalesa come forma di razionalizzazione in direzione di quanto analogicamente attiene al contesto normativo che regola le indennità del personale operaio di ruolo regionale (art. 8, L.R. n. 42 del 17 luglio 1979). L'ARIF relativamente a tale ultimo aspetto, ebbe già a relazionare, con presa d'atto del diverso assetto di regole che rende, per lo stesso ente strumentale, effettivamente sostenibile una diversa individuazione dei gravami imposti al datore di lavoro per il raggiungimento dei posti di lavoro tra personale operaio di ruolo e non.

La distanza tra le posizioni rispettivamente sostenute ha indotto le OOSS di categoria a dichiarare uno stato di agitazione con prospettazione di ulteriori azioni di lotta e, ancor più, a preannunciare l'instaurazione di un esteso e problematico contenzioso giudiziario mirante a rivendicare il diritto a conservare l'applicazione della disciplina e dei trattamenti riconosciuti dall'Ente Regione Puglia prima della costituzione dell'Agenzia.

Per tutte le argomentazioni sopra esposte, il Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione in considerazione ulteriore di quelle che sono le attuali difficoltà di gestione finanziaria derivanti dall'obbligo per l'Ente regionale di far fronte ai vincoli del patto di stabilità in forma generale, ha suggerito una mediazione nell'incontro del 2 agosto 2010 che ha comportato, ferme e impregiudicate le diverse posizioni, da ciascuna ritenute - a diverso titolo e contrapposto titolo - fondate e legittime, l'impegno da parte dell'ARIF a confrontarsi con le OOSS per l'individuazione dei "centri di raccolta" per gli operai forestali e, ove opportuno e/o possibile, a instaurare servizi di trasporto alternativi per il raggiungimento dei "centri lavorativi"; così come, a corrispondere, nelle more di tale individuazione, una indennità forfettaria giornaliera di euro 3,00.

Quanto sopra convenuto e risultante dal verbale del 2 agosto 2010, in ragione delle opposte argomentazioni, è stato posto in condizione di efficacia condizionata all'approvazione da parte della Giunta regionale di un conforme atto di indirizzo sicché si rende, per il predetto fine, opportuno che la Giunta provveda a deliberare che l'ARIF in coordinamento con il Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, per la parte di rispettiva competenza, dia attuazione all'impegno: di confronto con le OO.SS per l'individuazione dei centri di raccolta a valere per gli operai forestali oltre che per l'esame di un opportuno e/o possibile servizio di trasporto alternativo per il raggiungimento dei centri lavorativi; di corresponsione agli operai forestali, nelle more della predetta individuazione, di una indennità forfettaria giornaliera di euro 3. La spesa occorrente per dare esecuzione al presente atto di indirizzo grava sulle risorse finanziarie trasferite all'ARIF in attuazione dell'art. 16, comma 2, della L.R. 3/2010 e degli atti ad esso conseguenti.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 8, comma 1, della l.r. 25.2.2010, n. 3.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta regionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di adottare il seguente conforme atto di indirizzo all'ARIF, in coordinamento con il Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione e per la parte di rispettiva competenza, di dare attuazione all'impegno di confronto con le OO.SS per l'individuazione dei centri di raccolta per gli operai forestali oltre che per l'esame di un opportuno e/o possibile servizio di trasporto alternativo da instaurare per il raggiungimento dei centri lavorativi, corrispondendo agli operai forestali, nelle more della predetta individuazione, una indennità forfettaria giornaliera di euro 3.;
2. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della regione Puglia e sul sito internet ufficiale della Regione Puglia;
3. di notificare il presente atto alle OO.SS. a cura del Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
